

Audizione
Commissione Ambiente - Camera dei Deputati
28 giugno 2012

**Il parere di Itabia e CIB in merito alla proposta di Legge C. 4240-B Lanzarin e C. 5060 Faenzi, recanti
"Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale"**

ITABIA – Italian Biomass Association svolge dal 1985 un'intensa attività di informazione e monitoraggio sull'impiego della biomassa in Italia, con particolare riferimento alla valorizzazione di questa risorsa del territorio come fonte di energia rinnovabile, continua e programmabile.

CIB - Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, è la struttura tecnica e operativa nata per aggregare i produttori di biogas da biomasse di origine agricola. Attualmente sono soci del consorzio 225 imprese agricole produttrici di biogas, 33 imprese produttrici di impianti a biogas, 8 enti pubblici di ricerca e divulgazione e 38 soci sostenitori.

Premessa

Oggi alla bioenergia si riconosce un ruolo di rilievo per il raggiungimento degli obiettivi vincolanti sulla produzione di energia da FER al 2020 (Direttiva Europea 28/2009), evidenziandone le ricadute positive per una gestione sostenibile di aree agricole, forestali e anche urbane.

Il potenziale di biomasse disponibili nel nostro Paese è rilevante, anche in relazione alla possibilità di impiego di ingenti quantitativi di residui o sottoprodotti derivanti dal settore primario, dai boschi, dall'agroindustria e dai centri abitati.

Per una piena valorizzazione di questo potenziale, occorre però rimuovere alcuni ostacoli dovuti ad una normativa di riferimento che stenta, per alcune tipologie di biomasse, ad inquadrare in modo chiaro e sensato la loro appartenenza alla categoria dei sottoprodotti o dei rifiuti.

Per inciso, si rammenta che ad oggi secondo la normativa vigente un flusso di materia in uscita da un processo produttivo può essere gestito come:

- **"rifiuto"**, cioè come "qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi" (direttiva 2008/98/Ce del 19 novembre 2008);
- **"sottoprodotto"** qualora sia certo che la sostanza sarà utilizzata senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale in un altro processo produttivo e che l'utilizzo soddisfi tutti i requisiti pertinenti riguardanti la protezione della salute e dell'ambiente (DLgs 152/2006, art. 184 bis comma 1).

Tale situazione di incertezza, risolvibile con un po' di buon senso, genera gravi problemi per l'avvio di nuove iniziative nel campo della bioenergia e la gestione di quelle esistenti. Viene infatti limitato in tal modo il possibile impiego di un'ampia gamma di risorse per l'approvvigionamento di impianti di cogenerazione o di digestione anaerobica in un momento in cui la diffusione di questi impianti si riflette positivamente, in termini energetici, economici ed ambientali, sullo sviluppo del nostro Paese.

Nello specifico, le modifiche effettuate negli ultimi anni agli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale), hanno mostrato continui ripensamenti sulla possibilità di equiparare alle potature agricole o forestali quelle derivanti dalla manutenzione del verde pubblico. Infatti, a seconda dell'opinione del legislatore, queste ultime continuano ad essere di volta in volta considerate una risorsa idonea alla valorizzazione energetica o un rifiuto assimilabile ai rifiuti urbani.

Per meglio chiarire quanto appena detto si ricorda che:

- ***Dal gennaio 2008 sino ad agosto 2010*** (D.Lgs 4/2008), i sottoprodotti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sono stati considerati "rifiuti urbani" e non potevano quindi essere impiegati per la conversione energetica in semplici impianti termoelettrici o di teleriscaldamento, che però possono utilizzare, come sottoprodotti, i materiali vegetali provenienti da attività agricole;
- ***A partire dal 19 agosto 2010*** (legge 13 agosto 2010, n. 129), la definizione di sottoprodotto viene ampliata fino a comprendere i: "Materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, o da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole anche fuori dal luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali";
- ***Dal 25 dicembre 2010*** (D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti"), si torna indietro e, inespiegabilmente, non si parla più di sottoprodotti, mentre il materiale proveniente dalla manutenzione del verde pubblico urbano e privato rientra ancora una volta nella definizione di "rifiuto";

Considerazioni

1. Il frequente mutare del quadro normativo di riferimento, oltre ad ostacolare l'auspicato processo di crescita del settore, ha prodotto non poche difficoltà contingenti ad aziende ed operatori già attivi. Per esempio, la legge 129/2010, che consentiva l'acquisizione delle potature del verde urbano per un impiego energetico, aveva incentivato la definizione di contratti di approvvigionamento con le aziende municipalizzate locali per il ritiro e la selezione della biomassa. Si erano in tal modo attivati dei sistemi virtuosi, in particolare per gli enti pubblici, per cui ai costi di smaltimento si sostituiva il ricavato della vendita della biomassa, con concreti vantaggi economici a favore della collettività.
2. L'inaspettata ed incomprensibile modifica di classificazione della biomassa proveniente da verde pubblico e privato ha determinato la scissione di contratti di fornitura e il rialzo dei costi degli altri combustibili legnosi, con gravi e pesanti ripercussioni per chi aveva pianificato l'utilizzo di tale risorsa. Si fa inoltre presente che le caratteristiche chimico-fisiche del legname derivante dagli interventi di manutenzione del verde urbano sono in tutto e per tutto analoghe a quelle delle biomasse forestali. Il Comune di Roma gestisce circa 150.000 alberi posti lungo la rete stradale urbana, e di questi almeno 20.000 ogni anno sono oggetto di interventi ordinari di potatura. La biomassa derivante da questi interventi potrebbe ammontare a poco meno di 10.000 tonnellate annue di legname, che potrebbero soddisfare il fabbisogno termico di circa 600 famiglie invece di gravare sul sistema di gestione dei rifiuti già fortemente congestionato e prossimo al collasso.
3. Una chiara esclusione dei reflui zootecnici, gestiti a livello aziendale o interaziendale dalla disciplina dei rifiuti è la preconditione per uno sviluppo virtuoso di impianti di digestione anaerobica, che permettano di migliorare l'impatto ambientale degli allevamenti zootecnici in particolare nelle zone vulnerabili. Segnaliamo anche che questa esclusione debba valere soprattutto se il digestato ha una valorizzazione agronomica.

In tale ottica e in questa sede, anche altre problematiche meriterebbero una riflessione, come l'impiego di alcuni substrati attualmente non utilizzabili per l'alimentazione degli impianti di digestione anaerobica, pur essendo perfettamente idonei per questa finalità, come ad esempio:

- ***Gli scarti di prodotti vegetali recuperabili dai mercati ortofrutticoli*** (generali o regionali). Per esempio ad oggi si possono utilizzare i residui provenienti da industrie agroalimentari che imbustano la verdura (quindi gli scarti a valle della pulizia del prodotto prima dell'imbustamento e delle operazioni di confezionamento), ma non quelli di vegetali provenienti dai mercati (e quindi dalla vendita).
- ***Le farine di origine vegetale*** (soia, farinaccio, mais, ecc..) provenienti dalla pulizia dei container delle navi e non più destinabili al mercato alimentare. Questi prodotti riempiono i magazzini dei porti italiani, ma non si possono destinare alla digestione anaerobica per finire in discariche autorizzate dove avviene lo smaltimento a caro costo.
- ***Le miscele di glicerolo*** sono un sottoprodotto della produzione di biodiesel di origine vegetale che costituiscono un buon substrato per la produzione di biogas. In Germania, dove il biogas ha raggiunto un livello di sviluppo industriale eccezionale, l'impiego della glicerina avviene senza alcun tipo di problema.

Occorre quindi chiarire, una volta per tutte, se sia più utile incentivare lo sviluppo delle discariche o quello delle fonti rinnovabili.

Conclusioni

Ciò detto, si ritiene che la Proposta di Legge n. 4240-B, approvata dalla Camera dei deputati (16 febbraio 2012) e come modificata dal Senato (9 maggio 2012) vada accolta in tempi brevi nella sua attuale stesura.

Questo consentirebbe di fornire un chiarimento, si spera definitivo, circa la possibilità di conferimento e valorizzazione energetica di determinate biomasse che a tutti gli effetti vanno considerate come sottoprodotti e non rifiuti.

Inoltre le modifiche proposte confermano che l'utilizzo di tali sottoprodotti potrà avvenire anche al di fuori del luogo di produzione, quindi i residui agricoli (potature di ulivo o sarmenti di vite) possono essere trasportate e valorizzate energeticamente ad esempio in un impianto di teleriscaldamento collocato fuori dall'azienda agricola, oppure gli effluenti zootecnici prodotti in un allevamento possono essere destinati al digestore di un'altra azienda, senza che questi siano considerati dei rifiuti e quindi soggetti a norme restrittive che esulano dalla gestione relativamente semplice che caratterizza le filiere agroenergetiche.

Questa proposta di legge potrebbe, colmando il "vuoto" normativo che ha caratterizzato gli anni passati, definire criteri univoci a livello nazionale evitando le disomogeneità che ancora oggi si riscontrano tra una regione e l'altra frutto di iniziative autonome e scoordinate.